

**Decreto n. 1034 del 29-05-2023**

**Ufficio Protocollo, Risorse Umane e Valutazione**

**Oggetto: O.C.S.R. n. 21/2017 e ss.mm.ii** – Comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L.241/90 e ss.mm.ii. e decreto di rigetto della richiesta di contributo per spese di traslochi e/o depositi temporanei di mobili da abitazioni dichiarate inagibili (esiti di danno B,C,E)  
Rigetto istanza.

**Il Direttore**

**VISTA** l'istanza di richiesta di contributo:

Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione	21/2017
Tipologia Richiesta	Contributo
Ubicazione dell'Immobile	Via dei Cappuccini, n. 6 – Comune di Montereale (AQ)
Protocollo Istanza R.A.:	Prot n.0135799 del 28/03/2023

**VISTO** il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 3, comma 1, del citato Decreto-legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016";

**CONSIDERATO CHE**

- con deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 22.11.2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 dell'art. co.1, del D.L. 17/10/2016, n.189, lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 586 del 18/10/2017 è stata approvata la convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e dell'art.3. co.1, del D.L. 17/10/2016, n.189;

#### DATO ATTO CHE

- la D.G.R. n. 500 del 14.8.2019, a far data dal 01.09.2019, ha conferito al Dott. Vincenzo Rivera, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, incarico prorogato per l'annualità corrente con DPGR n. 6 del 30.12.2022;
- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 913 del 31/12/2022 ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo, nella Sua spiegata qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, prorogando l'incarico al Direttore dell'Usr sino al 31/12/2023;
- il Presidente della Regione, in qualità di vice-Commissario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 4 del 27.10.2022 a conferire l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Amministrativo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo all'Avv. Daniela Valenza, Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale;
- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 736 del 02/12/2022 ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo, nella Sua spiegata qualità di Vice-commissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016, n.04/2022/SISMA del 27.10.2022;
- la scadenza della gestione Straordinaria di cui all'Art.1, comma 4 del D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2023, dall'art.1 co.739 L. n. 197 del 29/12/2022;

**RICHIAMATA** l'articolazione della struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo, così come formulata, da ultimo con il decreto direttoriale numero 48 del 13 gennaio 2023;

**VISTA** l'ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 21 del 28 aprile 2017 e s.m.i., concernente *"Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017"*;

**VISTO** l'art. 3 dell'ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 41 del 2 novembre 2017 che ha apportato modifiche all'ordinanza n. 21/2017 estendendo - con effetto retroattivo - il diritto all'assegnazione di contributi per traslochi e/o depositi ai soggetti le cui abitazioni siano state dichiarate inagibili con esito di danno B o C, purché abbiano comunque subito danni gravi e necessitino di interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione;

**VISTA** l'istruttoria amministrativa/contabile (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;





**DATO ATTO** che:

- l'art.2, co. 1 dell'Ordinanza 21/2017 e ss.mm.ii, recita: " *Il contributo di cui all'art. 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata a seguito di provvedimento delle autorità competenti per inagibilità totale sulla base di schede AeDES con esito E o con esito B o C, purché abbia comunque subito danni gravi, e che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi Omissis*";
- da una verifica circa la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso al contributo, nonché della completezza della domanda e della documentazione unitamente allegata, esaminata la documentazione pervenuta al ns. protocollo Unico RA n. 0135799/23 del 28/03/2023 è emerso l'assenza del requisito oggettivo in merito alla mancata presentazione della domanda di accesso al contributo per la ricostruzione, così come disposto dal sopra richiamato art. 2, co. 1, Ord. 21/2017 e ss.mm.ii;
- il requisito oggettivo consiste nell'aver presentato presso Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post-Sisma 2016 la domanda per richiesta di contributo per la ricostruzione. Da una verifica effettuata, tale domanda non risulta presentata presso lo scrivente Ufficio Speciale;
- con nota Prot. n.0195269/23 del 05/05/2023 è stata trasmessa a mezzo Pec dallo scrivente Ufficio la "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L.241/1990 e ss.mm.ii.";
- con la suddetta nota sono stati concessi n. 10 giorni per presentare eventuali osservazioni che potevano consentire all'Ufficio di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti, nonché tutta la documentazione richiesta, al fine di superare le cause ostative;
- allo scadere del termine, previsto pertanto per il giorno 15/05/2023, non sono pervenute osservazioni da parte del richiedente;

**CONSIDERATO** pertanto che, decorso inutilmente il suddetto termine senza che siano pervenute controdeduzioni da parte del richiedente il contributo, il procedimento si intende concluso con il rigetto della richiesta;

**RITENUTO** pertanto di procedere al rigetto della richiesta inoltrata dalla Sig.ra Di Giacomo Pia per l'accesso al contributo delle spese di trasloco e deposito temporaneo di cui all'O.C.S.R. n. 21/2017, in quanto la domanda risulta priva del requisito oggettivo richiesto dal su richiamato art. 1, co. 2, lett. a) dell'Ordinanza 21/2017;

*Tutto ciò premesso per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate:*

DECRETA

sulla scorta dell'istruttoria svolta da parte dell'ufficio competente

- **di rigettare** la domanda di contributo per le spese di trasloco e deposito temporaneo di mobili e suppellettili presentata dalla sig.ra Di Giacomo Pia ai sensi dell'O.C.S.R. n. 21/2017 e ss.mm.ii.;

- **di dare atto** che la natura del contributo pubblico richiesto è estranea alla giurisdizione esclusiva del GA (perché non attiene agli aspetti edilizi del procedimento) e alla giurisdizione amministrativa di legittimità (che presuppone l'esercizio del potere autoritativo da parte della PA), ma involge il diritto soggettivo all'erogazione del contributo sulla base di criteri e modalità predeterminati dal D.L. 189/2016 e dalle relative ordinanze attuative. Contro il presente provvedimento è pertanto ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge;

- **di pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale della Regione Abruzzo nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.

  
L'Estensore  
Dott.ssa Maria Micucci  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Protocollo, Risorse Umane e Valutazione  
Dott.ssa Francesca Lucantoni  
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

Avv. Daniela Valenza

(firmato digitalmente)

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

(firmato digitalmente)

(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)